



C O M U N E D I S E U I
P R O V I N C I A D E L S U D S A R D E G N A
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Via Della Sapienza n. 38

09064 Seui (SU)

Tel. 0782 54611/539128 - fax 0782 54363/539163 – P. IVA 00155310915

ORDINANZA N° 16/2024

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Delib.G.R. n.11/34 del 30.4.2024

PREMESSO che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

RILEVATO che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

VISTA la Delib.G.R. n.11/34 del 30.4.2024 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2024 il periodo in cui vige, "Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

CONSIDERATA la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla Delib.G.R. n.11/34 del 30.4.2024);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sul potere di ordinanza dei Sindaci;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;

a) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescare di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;

b) smaltire braci;

c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

SI DISPONE

che **all'interno del centro abitato** le operazioni di combustione controllata in loco (dall'accensione allo spegnimento dei fuochi) si svolgano entro i seguenti orari:

- dal sorgere del sole e fino alle 10.30,

- dalle ore 17.00 e fino al tramonto;

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Delib.G.R. n. 11/34 del 30.4.2024. Aggiornamento 2024”, che si citano parzialmente.

INOLTRE

Art. 16 (Terreni e fabbricati) Entro il 1° giugno:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 18 (Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

1) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art. 19

(Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali)

Entro il 15 maggio, ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell'art. 16 delle PMPF approvate con Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 31 marzo 2021.

DEMANDA

1. alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge;

2. al responsabile dell'Ufficio di segreteria di trasmettere copia della presente a:

- Comando Carabinieri di Seui;
- Stazione Forestale di Seui;
- Luoghi pubblici;
- Albo Pretorio; - agli uffici competenti la massima pubblicizzazione della stessa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste per la violazione della stessa, nonché alle disposizioni sanzionatorie previste dall'Allegato E Prontuario delle sanzioni amministrative,

allegato alla Delib.G.R. n. 11/34 del 30.4.2024. Restano fatti salvi gli eventuali effetti penali derivanti dall'inadempimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Moi Fabio